



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**20/78/CR12b/C2-C11**

**ULTERIORI VALUTAZIONI SUL DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO-  
LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI  
ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI  
POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN  
MATERIA DI SALUTE E LAVORO DI PROROGA DEI TERMINI  
AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI**

**EMENDAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

A integrazione degli emendamenti contenuti nel documento approvato il 23 aprile 2020, in relazione al DL n. 23/2020 (art. 37-*bis* e 37-*ter*), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato i seguenti nuovi emendamenti all'art. 37.

**Emendamento n. 1 - Trasporto pubblico locale – servizi autorizzati**

*“Art. 37-quater. Al fine di garantire gli attuali assetti di mobilità e la stabilità aziendale dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale autorizzati, le Amministrazioni, su istanza degli operatori interessati, hanno facoltà di proroga delle autorizzazioni in scadenza fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza e comunque non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*

**Relazione**

La proposta mira a garantire la stabilità anche delle aziende di trasporto esercenti servizi autorizzati e non contribuiti, consentendo alle stesse, in assenza di contratto di servizio, di avere certezze dell'autorizzazione per almeno altri 12 mesi dalla fine dell'emergenza e fornire adeguate garanzie finanziarie nei rapporti con istituti di credito

## **Emendamento n. 2 - Trasporto pubblico locale funiviario**

“Art. 37-quinquies. L’art. 62bis della legge 24 aprile 2020, n.27, di conversione del DL n. 18/2020, è sostituito dal seguente:

*« Art. 62-bis. – (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune e ascensori in servizio pubblico)*

*Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi” e dall’art. 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante “Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone” sono prorogati di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima della scadenza dei suddetti termini all’Autorità di sorveglianza, da parte del Direttore o del Responsabile dell’esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all’esito delle verifiche e prove semestrali e annuali di competenza espletate, contenente l’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico. Non è da considerarsi obbligatoria la partecipazione, prevista nel 2020, dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche e prove periodiche da effettuare da parte del Direttore o del Responsabile dell’esercizio o dell’assistente tecnico.*

### **Relazione**

La riformulazione della norma intende risolvere alcune criticità che l’attuale articolato presenta:

- il titolo richiama gli ascensori, le scale mobili e gli impianti di sollevamento, che non trovano un riferimento nel testo dell’articolato;
- i riferimenti normativi sono generici ed incompleti;

- le condizioni per l'ottenimento della proroga non sono chiare e legano l'ottenimento della proroga alla disponibilità dell'Autorità di sorveglianza ad effettuare le verifiche, invece che all'impossibilità di effettuazione dei lavori di revisione a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
- il termine "certificazione" non è appropriato perché la certificazione si riferisce al rispetto delle norme, mentre l'articolo prevede una proroga in difformità alle norme stesse;
- l'articolo dimentica alcune esigenze del settore fondamentali nel periodo dell'emergenza: la possibilità di posticipare le visite dell'autorità di sorveglianza previste nel 2020 al 2021 e la possibilità di posticipare le scadenze di realizzazione dei nuovi impianti.

Roma, 7 maggio 2020